

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DISCIPLINANTE IL RIMBORSO SPESE ED INDENNITA'  
DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI**  
(Art. 9 L.R. 23.12.1994 n. 78)

**Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento comunale disciplina il trattamento del rimborso spese e indennità di missione al Sindaco e agli Amministratori, espressamente delegati dal Sindaco, che per ragioni del loro mandato si rechino fuori dal territorio comunale cui si riferiscono le funzioni esercitate.

**Art. 2 - Soggetti cui spetta il rimborso**

1. Il rimborso di cui all'art. 1 potrà essere corrisposto agli Amministratori (Consiglieri e/o Assessori) in possesso di autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
2. L'autorizzazione contenente la data, il luogo, la distanza chilometrica, la durata ed il motivo della missione dovrà essere allegata alla richiesta di liquidazione dei rimborsi.
3. Si prescinde dall'autorizzazione per le missioni effettuate dal Vice Sindaco.

**Art. 3 - Uso del proprio mezzo**

1. Gli Amministratori, in via generale, sono autorizzati ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto per effettuare le missioni di cui al precedente articolo 1.

**Art. 4 - Somme ammesse a rimborso**

1. Agli Amministratori che si rechino fuori dal territorio comunale per l'espletamento del loro mandato spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate quali:
  - a) spese di viaggio (biglietti autostradali, aerei, ferroviari, navali ecc.);
  - b) spese di vitto nel limite di € 25 per un pasto;
  - c) spese di soggiorno in albergo per le missioni superiori a Km. 100 e di durata superiore a 12 ore, fino a una spesa massima di € 150 giornalieri;
  - d) spese di taxi o altri mezzi pubblici;
  - e) spese di parcheggio.
2. La spesa in caso di ospitalità offerta dal Sindaco o Vice Sindaco o, previa autorizzazione del Sindaco, dal singolo Consigliere, non può superare il limite di spesa previsto al precedente comma 1 lettera b).
3. Sono ammesse a rimborso le spese per i pasti per la parte eccedente i limiti sopraindicati nel caso in cui i pasti siano compresi nelle tariffe di partecipazione a congressi, convegni o seminari.
4. Agli amministratori che usino il proprio mezzo di trasporto e per missioni superiori a 10 Km. spetta altresì il rimborso chilometrico nella misura pari ad un quarto del prezzo di un litro di benzina verde vigente.

**Art. 5 - Calcolo distanza chilometrica**

1. Per l'attribuzione del rimborso chilometrico di cui al precedente articolo 4 comma 4, le distanze si computano dalla sede del Municipio.
2. Se l'Amministratore si reca in missione in luogo compreso tra la località sede del Municipio e quello di abituale dimora, le distanze di cui al comma precedente si computano dalla località più vicina al luogo di missione.
3. Nell'ipotesi in cui l'Amministratore non avente dimora nel Comune debba raggiungere per qualsiasi motivo la sede del Municipio prima di recarsi in missione, il rimborso chilometrico è ammesso dalla sede del Municipio al luogo di missione.

**Art. 6 - Modalità di rimborso**

1. I rimborsi di cui al presente Regolamento verranno liquidati agli Amministratori, previa richiesta nei modi sottoindicati:
  - a. le spese di viaggio, i pasti ed i pernottamenti direttamente dall'economista, previa presentazione dell'atto di delega e della documentazione attestante la spesa;
  - b. l'indennità chilometrica con apposito provvedimento di liquidazione ai sensi del Regolamento per la contabilità; con il medesimo atto è ammessa la liquidazione delle spese documentate, se non richiesta all'economista.

**Art. 7 - Anticipi**

1. L'Amministratore può richiedere un anticipo del 75% dei rimborsi per il viaggio ed il vitto, nonché quello per il pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita.

**Art. 8 - Missioni Presidenti Commissioni**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano con le medesime modalità e prescrizioni anche per le missioni effettuate dai Presidenti di eventuali Commissioni permanenti che verranno istituite successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, previa autorizzazione del Sindaco.

**Art. 9 - Norme finali**

1. Nessun altro compenso o indennità per le missioni potrà essere riconosciuto e liquidato agli amministratori oltre a quelli previsti dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dell'esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo.
3. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente.

---ooOoo---

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 12.03.2001

**Il Sindaco**  
(VICQUERY Renzo)

**Il Segretario comunale supplente**  
(LINTY Paolo)

---ooOoo---

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Della residenza Municipale, li

**Il Messo comunale**

## SOMMARIO

<b>Art. 1</b>	Oggetto
<b>Art. 2</b>	Soggetti cui spetta il rimborso
<b>Art. 3</b>	Uso del proprio mezzo
<b>Art. 4</b>	Somme ammesse a rimborso
<b>Art. 5</b>	Calcolo distanza chilometrica
<b>Art. 6</b>	Modalità di rimborso
<b>Art. 7</b>	Anticipi
<b>Art. 8</b>	Missioni Presidenti Commissioni
<b>Art. 9</b>	Norme finali